



+

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

R. Gen. N. 726/2016

Dott. Donato Pianta	Presidente
Dott. Antonietta Miglio	Consigliere
Dott. Maria Tulumello	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 726/2016 R.G. promossa con ricorso depositato il 6 maggio 2016 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 13/07/2016**

d a

**SOCIETÀ AGRICOLA VITIVINICOLA RIDELLO DI RIGHETTI
GIORGIO E C. S.A.S.**, (C.F. 00560800203), **GIORGIO RIGHETTI** (C.F.
RGHGRG59R15G4810), **MAURO RIGHETTI** (C.F.
RGHMRA65D05C312C) rappresentati e difesi dall'avv. **BENUSSI
ALESSANDRO**; elettivamente domiciliati in VIA VITTORIO EMANUELE

OGGETTO: Opposizione
alla sentenza dichiarativa
di fallimento (art. 18)



II 60 25121 BRESCIA presso il difensore avv. BENUSSI ALESSANDRO,
come da procura a margine del reclamo

RECLAMANTI

c o n t r o

CREDITO EMILIA S.P.A. (C.F. 01806740153), rappresentato e difeso
dall'avv. REGGIANI ROBERTO e dall'avv. , elettivamente domiciliato in
CORSO GARIBALDI 4 42016 GUASTALLA presso il difensore avv.
REGGIANI ROBERTO, come da procura in calce comparsa di costituzione
e risposta

**FALLIMENTO SOCIETÀ AGRICOLA VITIVINICOLA RIDELLO DI
RIGHETTI GIORGIO E C. S.A.S.** rappresentato e difeso dall'avv.
BARBIERI CARLO; elettivamente domiciliato in VIA BERNARDO DE
CANAL, 6 46100 MANTOVA presso il difensore avv. BARBIERI CARLO,
come da procura in calce comparsa di costituzione e risposta

RECLAMATI

CONCLUSIONI

Dei reclamanti

Qualora ne sussistano i presupposti anche inaudita altera parte e sin d'ora
disporre la sospensione ai sensi dell'art 19 LF delle operazioni di liquidazione
e distribuzione dell'attivo.

In via principale : per tutte e ciascuna delle causali di cui sopra contrariis



rejectis revocare e/o dichiarare la nullità e/o dichiarare l'annullamento e/o ordinare la riforma integrale della sentenza di Fallimento Tribunale di Mantova n. 34/2016 del 6 aprile 2016 nei confronti di tutti i soggetti da esso illegittimamente colpiti per i motivi di cui sopra; condannare la società Credito Emiliano spa con sede in Reggio Emilia al risarcimento dei danni nella misura accertando secondo il libero apprezzamento e valutazione equitativa. Porre a carico della predetta società Credito Emiliano spa in persona dei suoi procuratori rappresentanti dottor Enzo Albano e Stefano Morellini a rifondere le spese della procedura fallimentare ivi comprese le spese di CTU ed il compenso che sarà liquidato al curatore fallimentare .

In ogni caso : condannare la predetta società Credito Emiliano e/o la procedura nella persona del curatore alla rifusione delle spese dei diritti e degli onorari del presente giudizio e del giudizio di primo grado secondo i parametri forensi con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Del reclamato Credito Emiliano

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia contrariis reiectis previa ogni più opportuna declaratoria rigettare ogni istanza reclamo o domanda comunque proposta dalla reclamante siccome inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto .

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di spese.

Del reclamato Fallimento

Nel merito: respingersi il reclamo proposto dai ricorrenti siccome infondato



in fatto ed in diritto.

In ogni caso: con integrale rifusione delle spese di lite per la soccombenza processuale come da nota spese che si allega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 22 marzo 2016 , depositata il 6 aprile 2016, il Tribunale di Mantova dichiarava il fallimento della Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C sas nonché dei soci accomandatari Righetti Giorgio e Righetti Mauro, su ricorso proposto da Credito Emiliano spa.

Ravvisava la grave situazione di dissesto della società debitrice a fronte di un debito residuo in linea capitale pari ad € 1.430.839,10 al 19 settembre 2012 senza che fosse stata versata alcuna somma in epoca successiva, nonché di debiti nei confronti dell'erario, solo in parte rateizzati, e di iscrizioni ipotecarie.

Rilevava inoltre che dalla CTU disposta nel corso della istruttoria prefallimentare era emerso che nell'arco di tempo dal 2011 all'ottobre 2015 la società debitrice aveva svolto attività agricola di coltivazione di uva e dal 2012 anche di Kiwi con conseguente cessione di tutta la produzione di uva fino al 2012 alla "Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl" e dal 2013 al 2015 alla Tenuta Corte Ridello srl; ma che a partire dall'ultimo trimestre 2012 , con ogni probabilità in conseguenza della crisi finanziaria della Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl, la società aveva intrapreso anche l'attività di lavorazione e commercio dei vini , ed in via residuale la



commercializzazione di olio extra vergine di oliva e di olio balsamico, avvalendosi del ramo di azienda oggetto di affitto e senza bisogno di ulteriori investimenti sino al luglio 2013 .

Riteneva quindi provato lo svolgimento di attività commerciale insieme allo svolgimento di quella agricola nel periodo compreso fra la fine del 2012 e il luglio 2013. Richiamava l'insegnamento della Suprema Corte che ha affermato che la sottrazione della impresa agricola alle norme sul fallimento non era di ostacolo alla applicabilità del RD 267/1942 alla impresa commerciale nonostante tale impresa svolga contemporaneamente anche una attività di natura agricola; e quindi ravvisava i presupposti per la dichiarazione di fallimento della società nonché , ai sensi dell'art 147 LF anche dei soci illimitatamente responsabili.

Avverso la suddetta sentenza proponevano reclamo Società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C sas ed i soci accomandatari Righetti Giorgio e Righetti Mauro chiedendo, per i motivi di seguito nello specifico illustrati, la revoca della dichiarazione di fallimento.

Si costituivano sia il creditore istante sia il Fallimento domandando il rigetto del reclamo.

All'udienza del 13 luglio 2016, verificata la regolarità del contraddittorio, la causa veniva trattenuta in decisione .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i reclamanti censurano che il Tribunale ha errato nel



ravvisare i presupposti per la assoggettabilità della società al fallimento in ragione di una attività commerciale che, secondo la stessa valutazione del CTU, sarebbe stata svolta unicamente fra l'ottobre 2012 e il luglio 2013, mentre nel periodo antecedente a tale lasso di tempo e poi in quello successivo, sino alla data del fallimento, era stata svolta esclusivamente attività agricola, per cui era stata sottoposta alla procedura fallimentare ad una società che non svolge attività commerciale.

Fa presente di avere dimostrato documentalmente la qualifica di imprenditore agricolo professionale sia in capo alla società che ai soci e stigmatizza che il Tribunale ha di fatto valorizzato una asserita attività commerciale svolta nel triennio antecedente il deposito della domanda di fallimento, applicando un parametro previsto dall'art 1 LF per i requisiti dimensionali, mentre tale criterio non è applicabile alla verifica della natura dell'attiva svolta dalla debitrice.

Censura anche che il CTU ha affermato la prevalenza della attività commerciale su quella agricola sulla base dei ricavi delle vendite dei prodotti e non sulla base delle quantità dei prodotti stessi, come invece richiesto dalla Agenzia delle Entrate. In secondo luogo stigmatizza che la qualificazione della natura commerciale della attività era stata formulata senza tenere conto che l'acquisto di vino da terzi è attività che, entro certi limiti, non fa venire meno la qualità della attività agricola per connessione, in quanto il vino viene usato "per tagliare le uve". Infine esclude che le operazioni poste in essere



fra la fine del 2012 e la metà del 2013 potessero essere qualificate come attività commerciale, in quanto la reclamante si era limitata ad acquistare il magazzino giacente presso la Ridello srl, che conteneva mosto prodotto principalmente con le uve già provenienti dalla Azienda Agricola Ridello per poi effettuare la trasformazione da mosto a vino e quindi realizzare la vendita dei propri prodotti, dando così luogo ad un ciclo produttivo vitivinicolo basato sullo sfruttamento del ciclo biologico relativo alla vendemmia del 2012 ; aggiunge che l'assenza di finalità commerciali è confermata dalla mancanza di organizzazione di mezzi volti alla destinazione commerciale della attività. Sottolinea infine la marginalità dei prodotti diversi dal vino sfuso acquisitati da terzi , e in particolare olio ed aceto balsamico, che rendeva quindi irrisoria la questione.

Il motivo è fondato nei termini che saranno illustrati.

Nell'ambito della istruttoria prefallimentare è stato demandato al CTU di verificare se l'attività svolta dalla società Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio & c fosse agricola o commerciale.

Nell'ampia relazione, menzionata da tutte le parti nei rispetti atti difensivi, il perito ha dato atto che l'oggetto sociale della debitrice , la cui costituzione risale al 28 novembre 1997, è l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'art 2135 c.c. ; che nel 1997 la società aveva stipulato con la neo costituita Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl un contratto di affitto di ramo di azienda ai fini dello svolgimento da parte dell'affittuario di



attività di lavorazione e commercio di vini; che tale contratto era stato risolto in data 21 maggio 2013 e contestualmente il ramo di azienda era stato affittato alla neo costituita Tenuta Corte Ridello srl con decorrenza dal primo giugno 2013; che nel periodo dal 2011 al 2015, preso in esame, la società aveva svolto sui terreni di proprietà attività di natura agricola con la coltivazione dell'uva e poi dei kwi e la cessione di tutta la produzione di uva alle cessionarie dei rami di azienda ma che dall'ultimo trimestre 2012 la società debitrice aveva intrapreso anche l'attività di lavorazione e commercio di vini oltre che, in via residuale, la commercializzazione di olio extra vergine di oliva ed aceto balsamico, attraverso l'utilizzo del ramo di azienda oggetto di affitto senza ulteriori investimenti; che tale attività di commercializzazione era cessata completamente a fine luglio 2013 ed era caratterizzata da un volume di affari superiore a quello della attività agricola (nel 2012 56,95% contro il 43,07%; nel 2013 79,22 contro 20,78%).

Ritiene la Corte che appare corretta la qualificazione come commerciale della attività svolta dal 2013 sino a luglio 2013 dal momento che essa è consistita nell'acquisto dalla Azienda Agricola Vitivinicola Ridello srl di vino in bottiglia, sfuso, in fusto o in damigiana, nonché in via residuale di olio ed aceto balsamico. Inoltre la tesi che si trattasse di prodotti che erano stati in toto originariamente acquistati dalla Azienda Agricola Vitivinicola Ridello sas non può ritenersi adeguatamente comprovata, dovendosi anzi ricordare che secondo la stessa prospettazione della reclamante per la lavorazione erano



stati usati per “il taglio” prodotti di terzi; e che comunque erano di provenienza di altri produttori sia l’olio sia l’aceto balsamico.

A ciò si deve aggiungere che nel periodo dal 2012 al 2013 la debitrice ha acquistato a sua volta vino da soggetti diversi dalla Azienda Vitivinicola Ridello srl ; e anche su tale aspetto la dedotta inerenza di tali acquisto alle necessità della produzione è rimasta circostanza meramente prospettata e non approfondita, per cui non si può ritenere che si tratti di attività connessa ai sensi dell’art 2135 comma II c.c.

Parimenti generiche, e quindi non valorizzabili, sono le censure ai criteri di valutazione adottati dal CTU per calcolare il volume di affari.

Se quindi, alla luce degli accertamenti del CTU, deve ritenersi provato che la società debitrice ha svolto dal 2012 al 2013 attività commerciale non compatibile con la qualifica di imprenditore agricolo, non di meno a fronte delle contestazioni svolte nel primo motivo di reclamo si impone di verificare se la società debitrice possa in ragione di ciò essere assoggettata al fallimento .

Da un breve excursus delle recenti pronunce emerge che la Suprema Corte ha affermato che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale sono assoggettabili a fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione e non dall’inizio della attività di impresa; mentre invece



l'imprenditore individuale è connotato dall'esercizio effettivo dell'attività (Cass.16 dicembre 2013 n 28015). Parimenti, per le cooperative aventi ad oggetto l'attività agricola, la Cassazione ha affermato che il giudice deve esaminare non solo le clausole statutarie e il loro tenore ma anche l'attività di impresa alla luce dell'art 1 D Lgs 228/2001 per affermare l'assoggettamento alla legge fallimentare (Cass. 9788/16). Al contempo la Suprema Corte ha ritenuto che correttamente il giudice del merito ha escluso che possa essere dichiarata fallita una società avente ad oggetto l'esercizio di attività agricola che, dismessa tale attività, non svolga in concreto alcuna attività imprenditoriale, tale non potendo essere considerata né la prestazione non professionale di garanzie né l'affitto di azienda (Cass. n 17397/15).

Alla luce di tale indirizzo giurisprudenziale, può quindi affermarsi che dal momento che la società debitrice ha come oggetto sociale “ l'esercizio esclusivo delle attività agricole previste dall'art 2135 del codice civile” (art 3 dell'atto di trasformazione in società in accomandita semplice e cessione di trasformazione sociale in data 23 gennaio 2013), per l'assoggettabilità al fallimento deve essere accertato che essa svolga attività commerciale; e tale verifica deve essere effettuata con riferimento alla situazione in essere alla epoca della presentazione della domanda di fallimento , senza che possa invece farsi riferimento ai criteri temporali posti dall'art 1 comma II LF che opera invece una distinzione all'interno della categoria degli imprenditori



commerciali.

E nello specifico le risultanze peritali hanno permesso di accertare che l'attività commerciale è cessata nel luglio 2013.

Né può essere a tal fine essere invocato che la società debitrice abbia concesso in affitto il ramo di azienda avente ad oggetto la attività commerciale non essendo tale situazione equiparabile all'esercizio della attività stessa.

La difesa del Credito Emiliano spa assume tuttavia che nello specifico ricorrerebbe una ipotesi di abuso del diritto che sarebbe reso palese proprio dalla circostanza che una volta che la società commerciale creata per operare nell'ambito "sinergico" del gruppo era divenuta "inutilizzabile", perché gravemente protestata, la relativa attività era stata svolta dalla società agricola direttamente e palesemente avvalendosi dell'organizzazione della srl sino a quanto poi era stata costituita una nuova società commerciale, confermando quindi lo svolgimento di attività commerciale fittiziamente "nascosta da un paravento sinergico".

Deve tuttavia rilevarsi che la prospettazione manca di indicazioni precise, in quanto il reclamato non ha fornito indizi circostanziati atti ad avvalorare la tesi di una intermediazione fittizia della società Tenuta Corte Ridello srl nello svolgimento di attività commerciale che sarebbe invece riferibile direttamente alla reclamante ; infatti solo a fronte di tale situazione si potrebbe affermare la assoggettabilità della debitrice alla procedura



concorsuale .

Conclusivamente alla luce degli elementi emersi dalla CTU , e degli enunciati principi della Suprema Corte , non può ritenersi la fallibilità della Azienda Agricola e Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C sas e di conseguenza va revocata la dichiarazione di fallimento della società e del soci accomandatari.

Rimane assorbito l'ulteriore motivo relativo alla insolvenza.

La domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti del creditore istante Credito Emiliano spa non può essere accolta non avendo il reclamante in alcun modo dedotto né tanto meno provato gli specifici profili di danno, non essendo stato neppure precisato se fosse stata prospettata agli organi della procedura la necessità di un esercizio provvisorio; inoltre non è stato dimostrato neppure l'ammontare del dedotto danno.

Ai sensi dell'art 18 LF le spese della procedura e il compenso al curatore sono liquidati dal Tribunale su relazione del GD, per cui la relativa domanda formulata nel reclamo va disattesa .

In base al principio di soccombenza il Creditore procedente va condannato alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi a favore della Società Agricola Vitivinicola Ridello .

Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del presente grado fra i reclamanti ed il Fallimento

P.Q.M.



La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta, così decide:

revoca il Fallimento di Società Agricola Vitivinicola Ridello di Righetti Giorgio e C sas e dei soci accomandatari Righetti Giorgio e Righetti Mauro.

Condanna Credito Emiliano spa a rifondere ai reclamanti le spese di entrambi i gradi che si liquidano per il primo grado in euro 1300,00 per la “fase di studio”, euro 775.00 per la “fase introduttiva”, euro 2000,00 per la fase istruttoria ed euro 2025 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge; e per il presente grado in euro 1400,00 per la “fase di studio”, euro 950,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1600,00 per la “fase decisoria”, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.

Pone l’onere della CTU definitivamente a carico del Credito Emilia spa .

Compensa le spese fra i reclamanti ed il Fallimento .

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di legge.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 13 luglio 2016.

IL PRESIDENTE

Donato Pianta

IL CONSIGLIERE EST.

Maria Tulumello

